

## DELIBERA N. 320/25/CONS

### PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MERITO ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO I857C – ACCORDO TIM/DAZN SERIE A 2021/2024

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e e radiotelevisivo*”;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11 della predetta legge;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*”;

VISTI in particolare l'articolo 2, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287 introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004 e ss.mm;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito Codice);

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, “TFUE”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” come da ultimo modificato con delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 141/23/CONS, del 15 giugno 2023, recante “*Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito allo schema di provvedimento di chiusura del procedimento I857 – Accordo TIM/DAZN serie A 2021/2024*”;

VISTO il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 30699, del 28 giugno 2023, recante “*I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024*”, pubblicato sul Bollettino n. 27/2023 (di seguito, il “provvedimento originario”);

VISTA la nota pervenuta in data 18 novembre 2025, prot. 295528, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere, ai sensi dall’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge n. 249/97, in merito allo schema di provvedimento di chiusura del procedimento “*I857C – Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024*”, avviato con delibera del 12 novembre 2024, ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. (di seguito “Parti”) volto alla ri-determinazione della durata dell’infrazione (I857C) nei confronti delle Parti alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 9315/2024 (di seguito, la “Sentenza TAR”) e della sentenza del Consiglio di Stato n. 5357 del 19 giugno 2025 (di seguito, la “Sentenza CdS”).

VISTI gli atti trasmessi dall’AGCM con la citata nota.

RILEVATO quanto segue:

***Le Parti***

1. TIM S.p.A. (di seguito anche “TIM”) è una società attiva nell’installazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché nell’offerta, attraverso la propria rete, dei relativi servizi sia al dettaglio ai consumatori finali che all’ingrosso ad altri operatori che non possiedono una rete di accesso per raggiungere il cliente finale. TIM fornisce servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi di trasmissione dati e accesso a Internet, servizi di connettività, servizi di rete e accesso a infrastrutture, servizi connessi al commercio elettronico, creazione di siti *web*, offerta di soluzioni *Internet/Intranet/Extranet* alle aziende, vendita di spazi pubblicitari *on-line* e servizi multimediali.

2. DAZN Limited è una società con sede legale a Londra e sede secondaria in Italia, attiva nella distribuzione di video e programmi televisivi. DAZN Media Services S.r.l. (di seguito anche “DAZN Media”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di contenuti multimediali relativi a eventi sportivi e di intrattenimento per conto dei titolari dei diritti e dei proprietari dei mezzi di informazione e nella vendita di prodotti digitali editoriali nonché video e audio attraverso qualsivoglia piattaforma tecnologica. Le predette società, di seguito denominate congiuntamente anche “DAZN”, sono riconducibili all’omonimo gruppo attivo a livello mondiale nella distribuzione di contenuti audiovisivi di eventi sportivi *live* su piattaforma *Internet*.

3. Hanno inoltre partecipato al procedimento in qualità di Interventienti: Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Open Fiber S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Retelit Digital Service S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Linkem S.p.A., Associazione Italiana Internet Provider, Federconsumatori APS, Codacons (di seguito anche “gli Interventienti”).

### ***Il procedimento istruttorio dell’AGCM***

4. In data 12 novembre 2024, alla luce della richiamata Sentenza TAR e al fine di rideterminare la durata dell’intesa illecita tra DAZN e TIM relativa alla visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021/2024, l’AGCM ha deliberato l’avvio del procedimento in oggetto, ai sensi dell’articolo 14 della Legge n. 287/1990, nei confronti di TIM, DAZN, DAZN Media nonché degli altri soggetti intervenienti nel procedimento originario.

5. Con successivo provvedimento del 24 giugno 2025, all’esito dell’intervenuta Sentenza CdS, l’Autorità, considerata l’esigenza di tenere conto, in sede di riesercizio del potere, delle statuizioni ivi contenute, ha deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento, originariamente fissato al 30 giugno 2025, al 31 dicembre 2025 e ha rimodulato il perimetro dell’oggetto del procedimento.

CONSIDERATO quanto segue:

### **Sommario**

<b>1. Le risultanze istruttorie dell’AGCM .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Le posizioni delle Parti e le argomentazioni degli Interventienti .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Le valutazioni e le conclusioni dell’AGCM.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Le valutazioni dell’Autorità sullo schema di provvedimento dell’AGCM.....</b>	<b>11</b>

6. Si riportano di seguito una sintesi delle risultanze istruttorie nonché delle conclusioni contenute nello schema di provvedimento dell’AGCM. Si evidenzia che ai fini della riedizione del potere l’AGCM – fermo restando l’accertamento dell’illecito nel

provvedimento originario – si è basata sugli atti del procedimento in oggetto, completo della fase istruttoria, e sulla documentazione acquisita nel corso del procedimento in oggetto. Le valutazioni finali sono state svolte alla luce delle Sentenze TAR e CdS.

7. Le valutazioni di questa Autorità sono illustrate nella sezione finale del presente provvedimento.

## 1. Le risultanze istruttorie dell'AGCM

8. Con provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023, l'AGCM accertava l'esistenza di un'intesa per oggetto in violazione dell'articolo 101 del TFUE tra TIM, DAZN Limited e DAZN Media, consistente in alcune delle clausole contenute nell'accordo per la distribuzione dei contenuti calcistici e il supporto tecnologico per la trasmissione degli stessi (di seguito, *"Deal Memo"*), sottoscritto il 27 gennaio 2021. Tali clausole, nel garantire a TIM un'esclusiva nella commercializzazione dei diritti TV relativi al campionato calcio di Serie A, limitavano commercialmente e tecnicamente DAZN nell'offerta dei medesimi e ostacolavano gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM dall'intraprendere analoghe iniziative commerciali con DAZN.

9. Le clausole restrittive della concorrenza erano contenute in particolare nella lettera F) del *Deal Memo* e prevedevano attraverso un'articolata disciplina:

- i. l'esclusiva in capo a TIM quale unico operatore di telecomunicazione e operatore media audiovisivo autorizzato da DAZN a vendere il servizio DAZN in modalità congiunta (*"hard bundle"*) o con un'offerta *à la carte*;
- ii. il divieto per DAZN di formulare offerte in *partnership* con altri operatori concorrenti per tutta la durata del rapporto contrattuale;
- iii. limiti alla distribuzione diretta da parte di DAZN dei propri servizi;
- iv. riduzione o eliminazione del tutto, per DAZN, delle precedenti relazioni commerciali e contrattuali con altri operatori diversi da TIM.

10. L'AGCM, ai fini della riedizione del potere, oltre a tenere conto del contenuto delle predette sentenze, ha svolto una nuova specifica attività istruttoria che ha interessato: *i*) il mancato coinvolgimento di DAZN Media alla condotta illecita; *ii*) la durata della restrizione concorrenziale accertata nel provvedimento finale dell'originario procedimento; *iii*) il trattamento sanzionatorio nei confronti delle Parti.

11. Per quanto riguarda il coinvolgimento di DAZN Media, la Sentenza CdS ha affermato che non ci siano elementi comprovanti l'imputabilità alla stessa dell'intesa e ne ha escluso la responsabilità nel compimento dell'illecito. Pertanto, questa non risulta soggettivamente interessata dalle risultanze istruttorie del procedimento AGCM in oggetto.

12. Per quanto alla durata dell'infrazione, presupposto logico-giuridico per la determinazione della durata effettiva dell'intesa è l'individuazione del *dies a quo* e del *dies ad quem* dell'illecito.

13. Relativamente al *dies a quo*, dagli elementi istruttori analizzati emerge che, in data 27 gennaio 2021, TIM e DAZN hanno siglato il *Deal Memo*. Da tale data DAZN risultava quindi privata della possibilità di stipulare *partnership* distributive con operatori diversi da TIM (individuati in maniera selettiva nel *Deal Memo*), di prorogare il contratto di distribuzione non esclusiva con un altro operatore e proseguire le trattative già avviate con altri *Telco Operator*.

14. Peraltro, fin dalla fase immediatamente successiva alla sottoscrizione, dai documenti in atti emerge che TIM ha realizzato iniziative pienamente coerenti con lo spirito del *Deal Memo*, lanciando, già a maggio 2021, campagne pubblicitarie rivolte al pubblico, finalizzate ad anticipare la prossima disponibilità del servizio, la cui effettiva commercializzazione sarebbe stata possibile solo a partire dal 1° luglio 2021. Analogamente, DAZN in piena aderenza ai dettami del *Deal Memo* predisponiva misure di integrazione con la *Content Delivery Network* (CDN) di TIM, senza adottare soluzioni equivalenti con gli altri operatori.

15. Le Parti hanno esposto, nel corso delle audizioni e nelle memorie, argomentazioni in larga parte sovrapponibili, affermando che l'identificazione del *dies a quo* nella data di stipula dell'accordo (27 gennaio 2021) risulterebbe non corretta, in quanto nel periodo 27 gennaio 2021 – 1° luglio 2021 non sussisterebbe un'idoneità oggettiva delle previsioni del *Deal Memo* a restringere la concorrenza.

16. Posizioni del tutto differenti, e tra loro sostanzialmente coincidenti, sono invece quelle espresse dagli Intervenienti che, nelle memorie presentate, affermano di ritenere corretta la ricostruzione della durata dell'infrazione a partire dal 27 gennaio 2021, tenuto conto sia del carattere esplicito delle clausole di esclusiva sia del verificarsi degli effetti sin dal momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del *Deal Memo*.

17. Quanto al *dies ad quem*, dagli elementi istruttori in atti, risulta che, in data 3 agosto 2022, TIM e DAZN hanno sottoscritto un nuovo accordo nel quale è stata espressamente eliminata la clausola di esclusiva vigente fra le Parti. Ciò ha restituito, dal punto di vista commerciale, agli operatori la possibilità concreta di negoziare con DAZN *partnership* distributive dei contenuti calcistici e, quindi, di poter offrire, anche in combinato, servizi di connettività e contenuti audiovisivi con riferimento al campionato di Serie A. Inoltre, dal punto di vista tecnico, il nuovo accordo ha restituito a DAZN la possibilità di distribuire i contenuti calcistici su piattaforme tecnologiche (DTH e DTT), diverse da quella *Internet*. L'AGCM, a tal proposito, ha evidenziato gli effetti concreti del nuovo accordo sia nella conclusione di un accordo tra DAZN e SKY che ha consentito l'inclusione dall'8 agosto 2022 dell'*App* DAZN e del canale lineare “Zona DAZN” sui dispositivi SKY Q sia nella ripresa effettiva, dopo il 3 agosto 2022, delle negoziazioni con Vodafone (29 agosto 2022) e con WindTre (27 settembre 2022) che erano state interrotte in ragione del *Deal Memo* stipulato tra DAZN e TIM.

18. Le Parti ritengono che il *dies ad quem* debba essere individuato nel momento dell'implementazione e adozione delle misure volontarie e dunque alla data del 2 agosto 2021, dal momento che queste avrebbero determinato il venir meno delle criticità legate al *Deal Memo*.

19. Per quanto riguarda l'aver originariamente considerato il nuovo accordo dell'agosto 2022 come circostanza attenuante, TIM ritiene che, in un contesto di incertezza sugli esiti del procedimento, si possa tener conto del comportamento spontaneo e "virtuoso" adottato dalle Parti, con la modifica del *Deal Memo* e l'adozione delle misure volontarie, laddove, come nel caso di specie, questo abbia risolto i potenziali effetti sulla concorrenza.

20. Diversamente, gli Interventienti sottolineano come non sia possibile invece ricondurre il *dies ad quem* alla data di adozione delle misure volontarie, ma debba essere individuato nel 3 agosto 2022, dal momento che le misure volontarie:

- i. non avrebbero inciso su tutte le restrizioni contrattuali gravi del *Deal Memo*;
- ii. non sarebbero state comunque idonee a superare l'infrazione o non avrebbero trovato completa o tempestiva attuazione;
- iii. avrebbero fatto registrare in sede di esecuzione problematiche di natura tecnica, con impatto sugli altri operatori.

21. Relativamente alla determinazione della sanzione, in via preliminare si ricorda che nel provvedimento originario l'intesa era stata qualificata come una grave intesa restrittiva della concorrenza con conseguente applicazione, da parte dell'AGCM, di sanzioni pecuniarie nei confronti di TIM e DAZN, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 287/1990. L'AGCM applicava, segnatamente, a TIM una sanzione pari a € 760.776,82 e a DAZN e DAZN Media, in solido, una sanzione pari a € 7.240.250,84.

22. Ai fini della determinazione della sanzione, l'AGCM, in conformità alle "Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990" (di seguito, le "Linee Guida"), ha tenuto conto: *i*) dell'applicazione di una percentuale del 15% al valore delle vendite; *ii*) dell'arco temporale dell'infrazione, determinato in 32 giorni; *iii*) del riconoscimento di una circostanza attenuante rappresentata dalla sottoscrizione del nuovo accordo del 3 agosto 2022, in quanto le modifiche contrattuali apportate avevano eliminato le criticità concorrenziali connesse all'esclusiva distributiva (con applicazione di una riduzione del 30%).

23. Alla luce della Sentenza CdS, l'AGCM ha acquisito le necessarie informazioni al fine di verificare se e in quale misura il *Deal Memo*, e, in particolare, il contributo finanziario fornito da TIM a DAZN, abbia inciso sulle vendite dirette di quest'ultima. Al riguardo, DAZN ha affermato preliminarmente che tra le vendite dirette e il *Deal Memo* non sussiste alcuna correlazione, come sarebbe dimostrato dalle seguenti circostanze: *i*) DAZN ha optato per una semi-esclusiva proprio al fine di mantenere le proprie vendite anche sui canali diretti; *ii*) le vendite dirette di DAZN sarebbero state in contrapposizione competitiva con quelle effettuate tramite TIM; *iii*) non ci sarebbe alcuna incidenza delle risorse derivante dall'accordo.

24. Sulla sanzione di TIM, l'AGCM evidenzia che le Sentenze del TAR e del Consiglio di Stato hanno respinto tutti i ricorsi, da un lato degli intervenienti e dall'altro

della stessa TIM, sulla quantificazione della sanzione imposta a TIM nel provvedimento originario. Tuttavia, essendo la durata dell'infrazione un elemento che ha inciso sulla quantificazione della sanzione di TIM, quest'ultima ha comunque fornito le argomentazioni volte a escludere – nell'ipotesi che il potere di riedizione dell'AGCM di cui al procedimento in oggetto porti a un allungamento della durata dell'infrazione così come individuata nel provvedimento originario – la modificabilità *in peius* della sanzione.

## 2. Le posizioni delle Parti e le argomentazioni degli Intervenienti

### *Le posizioni delle Parti*

25. Entrambe le Parti, pur con sfumature diverse, sottolineano che l'oggetto del procedimento in oggetto doveva limitarsi a fornire una diversa motivazione del provvedimento finale, senza tuttavia pervenire ad una rideterminazione - *in peius* - dell'arco temporale dell'infrazione.

26. Relativamente al *dies a quo*, sia per TIM che per DAZN, l'erronea individuazione del *dies a quo* nel 27 gennaio 2021 sarebbe da ricondursi ai seguenti profili:

- i. la natura per oggetto dell'intesa non determina automaticamente che il *dies a quo* coincida con la data di sottoscrizione dell'accordo;
- ii. le risultanze istruttorie (di seguito, CRI) non chiariscono perché l'apposizione di una condizione sospensiva renda comunque l'accordo efficace ancor prima del suo avveramento;
- iii. soltanto dal 1° luglio 2021 vige il divieto di *partnership* con terzi;
- iv. le attività preparatorie tecniche e commerciali precedenti alla commercializzazione dei diritti sarebbero del tutto estranee al *Deal Memo*.

27. Per quanto riguarda il *dies ad quem*, secondo le Parti sostenere che l'intesa cessi solo con la fine dell'esclusiva e che le misure volontarie di luglio 2021 non abbiano eliminato le criticità *antitrust* connesse al *Deal Memo*, implicherebbe considerare erroneamente che ogni clausola di esclusiva violi l'art. 101 TFUE e ciò contrasterebbe i principi del diritto *antitrust* in materia. Di conseguenza, il *dies ad quem* dovrebbe coincidere con il 2 agosto 2021, momento in cui le Parti avrebbero implementato le misure volontarie e sarebbe quindi venuto meno il *bundle*.

28. Con riferimento alla quantificazione della sanzione TIM ha ribadito l'immodificabilità *in peius* della stessa, considerando anche l'assenza di considerazioni sul punto nella CRI. Nella denegata ipotesi di rideterminazione *in peius* della sanzione, DAZN, in via subordinata, ha altresì richiesto di ricalibrare la percentuale di gravità tenendo conto dell'adozione delle misure e della collaborazione dimostrata.

### *Le argomentazioni degli Intervenienti*

29. Secondo gli Intervenienti, a sostegno dell'individuazione del 27 gennaio 2021 quale *dies a quo*, vi sarebbero le seguenti evidenze:

- i. sin dalla sottoscrizione del *Deal Memo* l'esclusiva garantita a TIM avrebbe compromesso il regolare svolgimento delle dinamiche competitive;
  - ii. l'adozione di campagne pubblicitarie anticipatorie dell'esclusiva dirette a individuare i contatti dei potenziali clienti interessati.
30. Per gli Intervenienti, l'individuazione del *dies ad quem* al 3 agosto 2022 sarebbe da ricondursi all'inidoneità delle misure - comunque non rispettate delle Parti - a superare le criticità concorrenziali, per i seguenti motivi:
- i. permanevano i seguenti vincoli contrattuali essenziali, ovvero TIM continuava a essere l'unico operatore autorizzato alla distribuzione della Serie A e DAZN non poteva né distribuire i contenuti sportivi sul canale digitale terrestre e satellitare né concludere *partnership* con operatori diversi da TIM;
  - ii. le misure non sarebbero state rispettate, avendo TIM comunque continuato a proporre, mediante campagne pubblicitarie ingannevoli, offerte non replicabili dai concorrenti determinanti un c.d. *bundle* di fatto;
  - iii. le clausole di *lock in* impedivano ai consumatori già abbonati di recedere dai contratti di connettività con TIM.
31. Relativamente alla sanzione, secondo gli Intervenienti la sua immodificabilità a seguito della determinazione temporale non è preclusa all'AGCM, che potrebbe modificarla *in peius* non essendo tale aspetto oggetto di intervenuto giudicato. In particolare, si renderebbe necessaria una nuova quantificazione della sanzione al fine di tenere in conto del più ampio confine temporale dell'intesa.

### 3. Le valutazioni e le conclusioni dell'AGCM

32. Tenuto conto dell'ambito di riedizione del potere così come delimitato dalla Sentenza CdS e, nella parte ivi confermata, dalla Sentenza TAR, l'AGCM ha ridefinito la durata della condotta posta in essere da TIM e DAZN attraverso la sottoscrizione del *Deal Memo* e, in particolare, ha individuato il suo momento iniziale (*dies a quo*) e quello finale (*dies ad quem*). Il perimetro dell'intesa non è interessato dal procedimento in oggetto, rimanendo fermo quanto già accertato nel provvedimento originario.

33. Relativamente al ruolo di DAZN Media, nelle sue valutazioni l'AGCM ha ribadito che questa non è parte dell'infrazione di cui si ridetermina la durata e non è, da un punto di vista sostanziale, destinataria del provvedimento in esame.

34. L'AGCM individua come *dies a quo* dell'infrazione il 27 gennaio 2021 – ossia il giorno della sottoscrizione del *Deal Memo* – e come *dies ad quem* il 3 agosto 2022 – ossia il giorno in cui le Parti hanno sottoscritto un nuovo contratto che sostituisce il *Deal Memo* e in cui, in particolare, le clausole restrittive oggetto di contestazione sono state espressamente eliminate.

35. In particolare, con riferimento al *dies a quo* l'AGCM evidenzia che le clausole del *Deal Memo*, che dalla sua sottoscrizione aveva il “*dichiarato obiettivo*” di

determinare uno svantaggio nella concorrenza per gli altri operatori concorrenti, “*hanno un’idoneità a pregiudicare le dinamiche competitive sin dalla stipulazione dello stesso, a nulla rilevando la presenza della condizione sospensiva*”. Sin dalla sottoscrizione del *Deal Memo*, infatti, l’AGCM ha rilevato limitazioni restrittive negoziali per DAZN della concorrenza sia per il divieto di concludere *partnership* con operatori diversi da TIM per la distribuzione dei contenuti calcistici 2021/2024 sia per il divieto di prorogare i contratti in essere con altri operatori<sup>1</sup>. Inoltre, l’AGCM evidenzia che la correttezza dell’individuazione del *dies a quo* trova conferma anche nelle avvenute attività preparatorie di natura tecnica e/o commerciale, che le *partnership* distributive richiedono e che devono tipicamente completarsi necessariamente prima del lancio sul mercato delle relative offerte.

36. Con riferimento, poi, al *dies ad quem*, l’AGCM evidenzia che solo dal 3 agosto 2022, data di stipula del nuovo contratto per la distribuzione dei contenuti sulla piattaforma TIM Vision che ha sostituito il precedente accordo, “*si riscontra un mutamento sostanziale nella dinamica concorrenziale del mercato, essendo venuto meno il set di clausole costituenti l’esclusiva, che rappresenta il fulcro dell’intesa restrittiva accertata*” nel provvedimento originario. L’AGCM ritiene che il *dies ad quem* non possa essere individuato nel 2 agosto 2021, data in cui le due imprese hanno adottato le misure volontarie, perché con tali misure le Parti si sono impegnate a non dare esecuzione soltanto ad alcune delle clausole del *Deal Memo*, rimanendo però in vigore le altre limitazioni tecnico commerciali – legate all’esclusiva – individuate come anticompetitive. Pertanto, conclude l’AGCM, le misure volontarie non hanno consentito di superare la totalità delle restrizioni fondamentali in essere<sup>2</sup>.

37. L’AGCM, come previsto per i casi di infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria alle imprese interessate. La gravità dell’infrazione è stata valutata secondo le Linee Guida, tenendo conto della natura della restrizione della concorrenza, del ruolo e della rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte, nonché della durata dell’infrazione.

38. Quanto alla natura della restrizione, l’AGCM, che ha tenuto conto anche della rilevanza dei contenuti audiovisivi relativi alle gare del campionato di Serie A per il triennio 2021/2024 e della circostanza che l’intesa ha avuto concreta attuazione, ha evidenziato che “*l’accordo [...] fra TIM e DAZN è riconducibile ad un’intesa grave nella misura in cui esso è stato volto a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e nell’applicare, nei rapporti commerciali con gli altri*

---

<sup>1</sup> Relativamente ai contratti già in essere, residuava per DAZN unicamente la facoltà di concedere i contenuti ai clienti preesistenti ovvero di offrirli a listino, in tal caso con penalizzazioni economiche a carico di DAZN stessa.

<sup>2</sup> In particolare, anche una volta introdotte le misure volontarie restavano i divieti per DAZN sia di stipulare *partnership* con i concorrenti di TIM per offrire i servizi DAZN in *bundle* o *à la carte* sia di distribuire il proprio servizio sulle piattaforme DTT e DTH. Inoltre, la strategia di promozione commerciale di TIM ha continuato a generare effetti duraturi e lesivi della contendibilità del mercato, amplificati dalle stringenti clausole di *lock-in*, che imponevano vincoli economici e temporali in caso di recesso anticipato.

*contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza”.*

39. Quanto alla durata, l’AGCM ritiene che si collochi, diversamente da quanto originariamente accertato, nell’arco temporale che va dal 27 gennaio 2021 sino al 3 agosto 2022.

40. Ai fini del calcolo della sanzione, l’AGCM ha evidenziato che, tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, si prende come riferimento il valore delle vendite di beni o servizi interessati dall’infrazione, realizzate dalle imprese nei mercati rilevanti nell’ultimo anno intero di partecipazione alle infrazioni.

41. Con riferimento a DAZN, l’AGCM ha considerato il fatturato specifico conseguito dal versamento da parte di TIM del minimo garantito previsto dal *Deal Memo* e non il fatturato conseguito dalle vendite dirette. Con riferimento al fatturato delle vendite dirette, da un’apposita verifica effettuata nel riesercizio del potere non sono emersi elementi sufficienti e idonei a effettuare una chiara stima dell’effettiva incidenza del *Deal Memo* sulle vendite dirette realizzate da DAZN, né, in particolare, dell’incidenza della provvista finanziaria di TIM per la partecipazione alla gara e l’aggiudicazione dei diritti. Pertanto, le vendite dirette sono state integralmente scomputate nel calcolo della sanzione a carico di DAZN, coerentemente con le indicazioni fornite nella Sentenza Cds.

42. Ai fini della determinazione dell’importo base della sanzione, l’AGCM si è basata su quanto previsto dalle Linee Guida in merito: *i*) alla determinazione della gravità, in funzione della quale può essere applicata una proporzione che può raggiungere il 30% del valore delle vendite; *ii*) della possibilità di applicare un ammontare supplementare (c.d. *entry fee*), al fine di conferire al potere sanzionatorio dell’AGCM il necessario carattere di effettiva deterrenza nei casi più gravi di restrizioni della concorrenza; *iii*) della possibilità di aumentare la sanzione di un’ulteriore percentuale (fino al 50%), applicata quando l’impresa responsabile dell’infrazione abbia realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione oppure appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche.

43. Inoltre, l’AGCM non ha ritenuto sussistenti né circostanze aggravanti né circostanze attenuanti nel caso in esame.

44. Rispetto al provvedimento originario, l’AGCM ha considerato una maggiore durata dell’infrazione e ha ritenuto, diversamente da quanto fatto precedentemente, che non sussistano condizioni attenuanti. Queste circostanze potrebbero astrattamente determinare una *reformatio in peius* della sanzione allora applicata a TIM e a DAZN, pari, rispettivamente, a € 760.776,82 e € 7.240.250,84.

45. Tuttavia, seguendo le previsioni delle Linee Guida<sup>3</sup>, l'AGCM, “*pur avendo accertato una maggiore durata della condotta illecita, anche alla luce delle vicissitudini processuali che hanno interessato il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023, il tempo trascorso e le peculiari caratteristiche della vicenda in esame, [...] ritiene, nell'esercizio della propria discrezionalità, di non procedere alla reformatio in peius della sanzione né per TIM né per DAZN*”. Pertanto, la sanzione a TIM non è stata oggetto di alcuna rideterminazione, mentre quella inflitta a DAZN è stata “*ridotta, in ragione del minore importo del fatturato specifico utilizzato ai fini del calcolo della sanzione, a € 3.673.716,63*”.

#### 4. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM

46. Lo schema di provvedimento sottoposto dall'AGCM riguarda la riedizione del potere nel procedimento di accertamento dell'intesa restrittiva della concorrenza determinata dalla sottoscrizione del *Deal Memo* tra TIM e DAZN.

47. Nei limiti imposti dal giudicato e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria svolta nel procedimento in oggetto, rispetto al provvedimento originario l'AGCM ha modificato – allungandola – la durata dell'infrazione e ha rideterminato (in riduzione) la sanzione imposta a DAZN, mentre ha ritenuto di non procedere a una rideterminazione *in peius* della sanzione imposta a TIM.

48. L'Autorità si è espressa in merito alle risultanze istruttorie originarie con la delibera n. 141/23/CONS, con cui, ai sensi del quadro normativo vigente, ha formulato il proprio parere sullo schema di provvedimento originario all'epoca inviato dall'AGCM.

49. In quel parere, l'Autorità, per i profili di sua competenza e nei limiti di quanto esposto in motivazione, ha espresso parere adesivo alle conclusioni dell'AGCM in merito alla sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra TIM e DAZN, qualificabile come grave nella misura in cui la stessa è stata finalizzata a limitare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti e ad applicare, nei rapporti commerciali, con gli altri contraenti condizioni asimmetriche.

50. Nello specifico, l'Autorità ha condiviso che l'intesa restrittiva è stata determinata dalle clausole dell'accordo stipulato tra TIM e DAZN in data 27 gennaio 2021, che prevedevano disposizioni tali da limitare commercialmente e tecnologicamente la possibilità di DAZN nei rapporti con gli operatori di telecomunicazioni concorrenti di TIM e che sono state potenzialmente lesive della concorrenza.

51. Nel proprio parere, l'Autorità ha poi fornito evidenza di una serie di proprie attività intraprese nei mercati di riferimento individuati all'epoca dall'AGCM.

52. Alla luce di quanto precede e delle evidenze riportate nella bozza di provvedimento, l'Autorità condivide sostanzialmente le conclusioni dell'AGCM in

---

<sup>3</sup> In base all'articolo 34 delle Linee Guida “*specifiche circostanze [...] possono giustificare motivate deroghe dall'applicazione delle presenti Linee Guida, di cui si dà espressamente conto nel provvedimento che accerta l'infrazione*”.

merito alla nuova definizione della durata temporale dell’infrazione. In particolare, appaiono condivisibili le valutazioni dell’AGCM in merito sia all’efficacia delle clausole del *Deal Memo* sin dalla data di sottoscrizione dell’accordo sia alla cessazione effettiva della condotta anticoncorrenziale con l’eliminazione del *set* di clausole di esclusiva tra TIM e DAZN sancita dal nuovo accordo del 3 agosto 2022.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente *l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

1. L’Autorità, per i profili di sua competenza, esprime parere adesivo, nei limiti di quanto esposto in motivazione, alle conclusioni dell’AGCM riportate nello schema di provvedimento di chiusura del procedimento “*I857C – Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024*”, avviato nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l., per rideterminare la durata dell’infrazione, accertata con provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023, in violazione dell’art. 101 TFUE, nonché per la rideterminazione della sanzione applicata a DAZN.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell’Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2025

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**LA COMMISSARIA RELATRICE**  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giovanni Santella